

App. Cagliari Sez. I, Sent., 18-05-2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori

Dott. Antonio Onni - Presidente

Dott. Alessandro Castello Consigliere

Dott.ssa Claudia Belelli - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro

B.C., nata il (...) in C.

Libera- ASSENTE

Prescrizione: 22.5.2016

APPELLANTE

Avverso la sentenza in data 1 febbraio 2016 del Tribunale di Cagliari in composizione monocratica con la quale - riconosciuta l'aggravante di cui all'art.187 comma 1 quater CdS ed esclusa l'aggravante di cui all'art.187 comma 1 bis CdS - è stata condannata alla pena sospesa di mesi otto di arresto e 3.000,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali

PERCHE' DICHIARATO COLPEVOLE

della contravvenzione di cui all'art. 187, commi 1 e 1 quater del CdS; accertata in Cagliari il 22.05.2011 alle ore 03.40

Sentita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott.ssa Claudia Belelli; sentiti il P.G. ed il difensore nelle rispettive

## Svolgimento del processo-Motivi della decisione

Con sentenza pronunciata il 1 febbraio 2016 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica giudicò B.C. in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1, 1 bis e 1 quater del Codice della strada "per aver guidato, in ora compresa tra le 22,00 e le 07,00, il veicolo Citroen C1 targato (...), in condizione di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, come risulta dalla certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria Laboratorio di Tossicologia Azienda U. n.8 di C., Rif. n.720 in data 27.05.2011, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale collidendo con il veicolo Fiat Panda targato (...). In Cagliari, il 22 maggio 2011 alle ore 03.40", e, ritenuta accertata la responsabilità della stessa con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 187 comma 1 bis CdS, la condannò alla pena sopra indicata, oltre che al pagamento delle spese processuali.

In base alla prova testimoniale e documentale raccolta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il primo giudice espose le seguenti circostanze in fatto.

Il 22 maggio 2011 gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari erano intervenuti nella Via S. B. del capoluogo, ove - all'intersezione con la Via P. - si era verificato un incidente stradale che aveva coinvolto l'auto condotta dall'odierna imputata - una Citroen C1 targata (...) - e una Fiat Panda targata (...) condotta da M.V.. C.B. era stata visitata nell'immediatezza del fatto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino e sottoposta agli esami di laboratorio al fine di verificare se si trovasse in condizione di alterazione psicofisica da alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tali analisi avevano evidenziato la presenza nelle urine e nel sangue della B. di tracce di cocaina.

A tale stregua, il Tribunale ritenne integrata la fattispecie di reato contestata, essendo stata raggiunta la prova che l'imputata si fosse posta alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Il giudice di prime cure disattese l'eccezione difensiva secondo cui la B. non aveva dato il consenso ai prelievi necessari per gli esami sopra indicati osservando, da un lato, che non emergendo agli atti alcuna comunicazione da parte della struttura sanitaria in ordine al rifiuto della B. di prestarsi agli accertamenti del caso, doveva ritenersi che la stessa vi avesse acconsentito; dall'altro richiamò il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di coinvolgimento del conducente di un veicolo in un incidente stradale, con successiva sottoposizione dello stesso a cure mediche da parte della struttura sanitaria, l'accertamento richiesto dagli organi di PG sarebbe utilizzabile ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'interessato indipendentemente dalla prestazione del consensi da parte di questi.

Quanto al dedotto omesso avviso della facoltà di nominare un difensore, il giudice ritenne che la previsione di legge in ordine all'acquisizione del risultato degli accertamenti ematici rendesse non necessario il predetto avviso.

Da ultimo, quanto alle contestate aggravanti, il Tribunale reputò integrata quella di cui al comma 1 quater dell'art. 187-CdS in ragione dell'orario di commissione del reato, risultante dalla documentazione in atti e altresì confermato dal testimone qualificato - l'agente di polizia municipale R.C. - sentito a dibattimento.

Per contro, non ritenne integrata l'aggravante di cui all'art. 187 comma 1 bis CdS, reputando insufficiente ai fini indicati il mero coinvolgimento del conducente in un sinistro stradale da parte di

un soggetto in alterate condizioni psicofisiche da assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, richiedendosi invece a tal fine il positivo accertamento a suo carico di un coefficiente causale della condotta rispetto al sinistro, nel caso in esame non risultante stante l'impossibilità di ricostruire le esatte dinamiche dello stesso attraverso le deposizioni del teste V., le dichiarazioni rese dall'imputata in sede di esame e l'assenza di testimoni oculari al sinistro.

Sul versante della pena, il primo giudice denegò la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputata e, muovendo da una pena base di 8 mesi e di arresto e 2.000 Euro di ammenda, pervenne alla pena finale, sospesa, di otto mesi di arresto e 3.000,00 Euro di ammenda, aumentata la pena pecuniaria di un mezzo ex art. 187 comma 1 quater CdS.

Applicò, infine, la pena accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di due anni (uno più uno per l'appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, ex art.,187, comma 1 CdS)

Il difensore dell'imputata ha impugnato la sentenza domandando l'assoluzione della B. per insufficiente prova sulla sussistenza del fatto o che lo stesso costituisca reato.

A sostegno del gravame lo stesso ha dedotto un unico motivo concernente l'asserita "inutilizzabilità del prelievo ex art. 191 c.p.p. per violazione dell'art. 13 Cost.", sostenendo che la preventiva richiesta da parte dell'agente di PG effettuata alle ore 05,05 del 22 maggio 2011 aveva preceduto di tre minuti il triage avvenuto alle 05,08 nell'Ospedale Marino, la cui anamnesi - trauma chiuso torace e contusione bacino" - non rendeva necessario alcun prelievo ematico per la sottoesposizione del paziente a terapie medico chirurgiche.

A detta dell'appellante, dunque, trattandosi di prelievo effettuato soltanto per la verifica del tasso alcolemico o di presenza di sostanze stupefacenti e non nell'ambito di un protocollo sanitario, avrebbe dovuto farsi avviso alla B. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, derivandone - in difetto -l'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento.

L'appello è suscettibile di accoglimento, osservato quanto di seguito esposto.

Sebbene sia ormai decorso il termine massimo di prescrizione del reato ascritto all'imputata, interamente decorso alla data del 22 maggio 2016, ciò nonostante ritiene la Corte che debba nel caso di specie pervenirsi alla pronuncia di sentenza assolutoria in applicazione di consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui "una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze"

Dunque, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito sussiste solo quando - come ritenuto nel caso in esame - gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto o della sua non attribuibilità penale all'imputato emergano in modo incontrovertibile, "tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento "

L'affermazione del principio sopra esposto si impone anche - nei termini sopra evidenziati - nella fattispecie in esame attesa la fondatezza dell'eccepita inutilizzabilità degli esiti dei compiuti accertamenti volti alla verifica del tasso alcolemico e di presenza di sostanze stupefacenti e l'insussistenza di alcun altro elemento di prova idoneo, neppure di natura indiziaria, idoneo a fondare la penale responsabilità dell'odierna appellante.

Deve, invero, in primo luogo, osservarsi che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte - sia il cosiddetto "alcoltest" che l'accertamento dello stato di alterazione da consumo di sostanze stupefacenti, nel caso in cui muovano dalla ritenuta emersione di una notizia di reato, costituiscono atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354, comma 3, c.p.p. al quale il difensore può assistere ai sensi dell'art. 356 c.p.p. senza peraltro aver diritto ad essere previamente avvisato.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 114 disp. att. c.p.p. e dagli art. 356 e 354 c.p.p..

La prima delle norme sopra indicate dispone che "nel procedere al compimento degli atti indicati dall'art. 356 codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia", mentre l'art. 356 c.p.p. prevede che "il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 ... ".rubricata, la norma da ultimo indicata, "Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro".

Ciò detto, deve rilevarsi che secondo costante giurisprudenza l'avvertimento del diritto all'assistenza difensiva è riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dei parametri considerati dall'art. 186, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, trattandosi di "accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalle ispezioni personali" che, nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 354 c.p.p., possono essere compiuti direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Deve, dunque, essere ricondotta a vera e propria attività di P.G. , agli effetti sopra indicati, l'accertamento de quo eseguito - come nel caso di specie - esclusivamente su richiesta della Polizia stradale.

Deve poi precisarsi che l'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire la persona sottoposta ai suddetti accertamenti urgenti della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia non implica anche quello di prendere notizia dell'eventuale nomina, né - in difetto di nomina - di nominare un difensore d'ufficio.

La certificazione relativa ai compiuti accertamenti - utilizzabile ai fini di prova nel procedimento anche a prescindere dal consenso dell'interessato - "costituisce il risultato di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche compiute dalla P. G. a mezzo di persone di queste in possesso (art. 348 c.p.p., comma 4). L'atto soggiace quindi, quanto alla sua acquisizione ed utilizzabilità ai fini del giudizio, alla disciplina degli atti irripetibili di cui all'art. 431 c.p.p. " (Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013, Grazioli). "

Come detto, nel caso di specie è documentalmente provato che i prelievi sulla persona della B. erano stati eseguiti in ragione della richiesta in tal senso rivolta ai sanitari dagli agenti di polizia.

Ciò premesso si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, la violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. c.p.p. comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Quanto ai tempi per proporre la relativa eccezione, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a risolvere il precedente contrasto, "la nullità conseguente al mancato

avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ".

Venendo al caso in esame, emerge dall'impugnata sentenza - che ha sul punto preso posizione disattendendo l'eccezione in commento - che la stessa era stata proposta già nel corso del giudizio di primo grado, onde tale termine risulta rispettato, di modo che la nullità derivante dall'omesso avviso all'imputata della facoltà di farsi assistere da un difensore -riproposta nella presente sede quale unico motivo di appello - non può reputarsi sanata, con la precisazione, peraltro, che la stessa non colpisce tutti gli atti del processo penale susseguenti al detto accertamento irripetibile ma esclusivamente sul procedimento di assunzione dello stesso con la conseguenza di rendere inutilizzabile a fini probatori l'esito di quell'accertamento.

Osserva, quindi, questa Corte che l'istruttoria dibattimentale non ha evidenziato alcun altro elemento di prova, neppure di carattere indiziario, idoneo a precludere una pronuncia assolutoria in luogo della declaratoria dell'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione.

Risulta, infatti, dalla lettura degli atti e, segnatamente, dalla deposizione del teste R.C. - in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Cagliari, il quale era intervenuto sul luogo del sinistro per svolgere i primi accertamenti, rinvenendo sul luogo i conducenti dei veicoli coinvolti - che l'odierna appellante era fuori dal veicolo, "in piedi, normale", e che nel frangente non sia stata constatata alcuna circostanza - di natura oggettiva o soggettiva (quali tracce, all'interno del veicolo, o sulla persona della B. di stupefacente o comunque indicative di una sua recente assunzione).

Alla stregua di quanto sopra, dunque, la prevalenza di una pronuncia assolutoria nel merito si impone rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per avvenuta maturazione del termine prescrizione, vertendosi in ipotesi di assoluta assenza di prova della colpevolezza dell'imputata.

Consegue a quanto sopra esposto la riforma dell'impugnata sentenza nei termini invocati dalla difesa dell'appellante.

B.C. deve, pertanto, essere assolta dal reato alla medesima ascritto perché il fatto non sussiste.

PQM

La Corte

Visti l'art. 605 e ss. c.p.p., in riforma della sentenza appellata, assolve B.C. dal reato ascritte perché il fatto non sussiste.

Termine per il deposito 30 giorni

Così deciso in Cagliari, il 9 maggio 2017.

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2017.